



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 338/18/CONS

NON LUOGO A PROVVEDERE IN MERITO ALL'ISTANZA PRESENTATA DALLA SOCIETÀ VIVENDI S.A. PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito anche *Testo unico*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del*

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. con comunicazione del 3 maggio 2017 (prot. AGCOM n. 29643 del 4 maggio 2017), la società Vivendi S.A. (di seguito Vivendi) ha presentato istanza, in base a quanto previsto dall’art. 3 dell’Allegato A alla delibera 368/14/CONS (di seguito *Regolamento*), ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione al trasferimento di proprietà, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 13 della legge n. 249 del 1997, della società Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia), qualificabile come società radiotelevisiva, ai sensi del citato *Regolamento*, in quanto titolare abilitativi per la fornitura di servizi media audiovisivi a richiesta (marchio “*TIM Vision*”). In particolare, nella suddetta nota, Vivendi ha comunicato, in via cautelativa, la possibile acquisizione, da parte della medesima, del controllo di fatto della società Telecom Italia in occasione del previsto rinnovo del Consiglio di Amministrazione della stessa.

2. in data 4 maggio 2017, l’assemblea ordinaria degli azionisti di Telecom Italia ha nominato Consiglio di Amministrazione della stessa, nell’ambito del quale sono risultati eletti 10 Consiglieri appartenenti alla lista presentata da Vivendi e 5 Consiglieri appartenenti alla lista depositata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori internazionali.

3. con nota prot. AGCOM n. 42831, del 3 luglio 2017, l’Autorità ha comunicato a Vivendi la sospensione dei termini relativi al suddetto procedimento di autorizzazione al trasferimento di proprietà della società Telecom Italia. Ciò in quanto il Consiglio dell’Autorità, in data 27 giugno 2018, ha ritenuto di rinviare ogni valutazione in merito all’esito degli adempimenti effettuati dalla Società in esecuzione delle decisioni assunte con delibera n. 178/17/CONS del 18 aprile 2017;

4. in data 13 settembre 2017, Vivendi ha trasmesso all’Autorità la proposta definitiva del piano di ottemperanza alla delibera n. 178/17/CONS (prot. AGCOM n. 62932), presentato, in base a quanto disposto dal comma 3 della citata delibera, in prima battuta il 19 giugno 2017 (prot. AGCOM n. 39699 del 20 giugno 2017), e, successivamente, integrato e modificato a seguito delle interlocuzioni con l’Autorità; nella medesima data, il Consiglio dell’Autorità ha preso atto delle integrazioni alla proposta di piano della società Vivendi e ha ribadito l’attività di vigilanza dell’Autorità sulla concreta attuazione dell’impegno da parte di Vivendi a rimuovere la posizione vietata, entro il termine fissato dalla citata delibera n. 178/17/CONS;

5. in data 11 aprile 2018, il Consiglio dell’Autorità ha preso atto della comunicazione da parte della società Vivendi, avvenuta in pari data (prot. AGCOM n. 31035), in merito all’attuazione, nei termini fissati dall’Autorità, delle misure presentate ai sensi della delibera n. 178/17/CONS. Al riguardo, Vivendi ha comunicato di aver trasferito, in data

6 aprile 2018, alla società indipendente Simon Fiduciaria S.p.A. la titolarità di circa il 19,19% delle azioni di Mediaset S.p.A. (pari al 19,95% dei diritti di voto), mantenendo, di conseguenza, una partecipazione azionaria diretta inferiore al 10% dei voti esercitabili nell'assemblea degli azionisti di Mediaset S.p.A.;

6. in data 4 maggio 2018, si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti di Telecom Italia che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della stessa, nell'ambito del quale sono risultati eletti 5 Consiglieri appartenenti alla lista presentata da Vivendi e 10 Consiglieri appartenenti alla lista presentata dai soci Elliott International LP, Elliott Associates LP e The Liverpool Limited Partnership;

7. con nota prot. AGCOM n. 44004, del 1 giugno 2018, l'Autorità ha chiesto alla società Vivendi di comunicare se, alla luce delle modifiche intervenute nella composizione del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia, sussistano tutt'ora le condizioni atte a configurare da parte di Vivendi una posizione di controllo sulla stessa, ai sensi dell'art.43, comma 15 del d.lgs. 31 luglio 2005, n.177;

8. con comunicazione del 14 giugno 2018 (prot. AGCOM n. 47680 di pari data), Vivendi ha confermato di non ritenere sussistente, anche a seguito delle recenti modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione della società Telecom Italia, un controllo di Vivendi sulla stessa ai sensi dell'art. 43, commi 14 e 15, del Testo Unico. Vivendi ha dichiarato, altresì, di non ritenere sussistente per Telecom Italia, nella situazione attuale, un'ipotesi di "assoggettamento a direzione comune", di cui all'art. 43, comma 15, del Testo Unico, da parte di Vivendi. In merito, la Società ha evidenziato che, in data 16 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia *"ha preso atto che risultano venute meno le ragioni per considerare Vivendi soggetto esercente attività di direzione e coordinamento su TIM"*, accertandone *"l'intervenuta cessazione"*;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 13 della legge n. 249 del 1997, in base a quanto previsto dall'art. l'articolo 1, comma 1, lettera i), del *Regolamento*, per trasferimento di proprietà si intende: *"il trasferimento di azienda, il trasferimento di quote o di azioni e qualsiasi altro atto o fatto che ha per effetto l'acquisizione in capo ad altro soggetto del controllo o del pacchetto di controllo della società, sia esso di maggioranza assoluta o relativa, nonché qualsiasi altro atto o patto, indipendentemente dalla modalità con cui si perfeziona, che determina il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominante ai sensi dell'art. 43, comma 15, del Testo Unico"*;

RILEVATO che, a seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia, avvenuto il 4 maggio 2018, non appare più sussistere in capo a Vivendi una situazione di controllo o comunque di influenza dominante sulla società Telecom Italia ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile e dell'art. 43, commi 14 e 15 del Testo Unico;

RITENUTO, pertanto, non dover dare ulteriore corso al procedimento in questione, essendo venuto meno il presupposto di fatto richiesto dalla normativa vigente per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 13 della legge n. 249 del 1997;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Il non luogo a provvedere in merito all'istanza presentata dalla società Vivendi S.A. ai fini del conseguimento dell'autorizzazione al trasferimento di proprietà della società Telecom Italia S.p.A., in qualità di società radiotelevisiva.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e trasmessa al il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, per quanto di competenza, e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2018

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi